



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

## **Regolamento**

# **COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI**

**Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 29 giugno 2005**  
**Integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 29 novembre 2016**

## Sommario

*Articolo 1 Istituzione della Commissione Provinciale espropri*

*Articolo 2 Compiti della Commissione*

*Articolo 3 Composizione della Commissione*

*Articolo 4 Funzionamento della Commissione*

*Articolo 5 Ufficio di Segreteria*

*Articolo 6 Attività della Commissione*

*Articolo 7 Trattamento economico*

*Articolo 8 Norma finale*

## **Articolo 1**

### **Istituzione della Commissione Provinciale espropri**

2. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita nella Provincia di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30, la Commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve "Commissione".
3. La Commissione ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

## **Articolo 2**

### **Compiti della Commissione**

La Commissione:

- a) determina i valori agricoli medi, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle singole regioni agrarie così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) secondo l'ultima pubblicazione ufficiale;
- b) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21 comma 15 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria;
- d) determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- e) determina l'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 50 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- f) adempie ad ogni altro compito o funzione prevista dalla normativa vigente.

### **Articolo 3**

#### **Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta:
  - a. dal presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede;
  - b. da un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
  - c. da un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Provincia e da essa designato;
  - d. da un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del Comune capoluogo e da esso designato;
  - d bis. da un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato;
  - d ter. da un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;
  - e. da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare e, nel caso di cui alla lettera a), del suo delegato.
3. Il provvedimento di costituzione della Commissione, adottato con decreto del Presidente della Provincia, è comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La Commissione resta in carica cinque anni e, comunque, fino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge. I membri non possono essere confermati più di una volta.
5. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i tecnici e gli esperti di cui al comma 1 lettere b, c, d, d bis, d ter, e, decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione, che avviene negli stessi modi di cui al comma 3. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso.

## **Articolo 4**

### **Funzionamento della Commissione**

1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari.
2. La Commissione è convocata, per gli adempimenti di cui al successivo articolo 4 e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, dal Presidente o suo delegato almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta dal commissario o comunque provarne l'avvenuto ricevimento.
3. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.
5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro ventiquattro ore prima della seduta.
6. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la Commissione in caso d'urgenza.
7. In ragione della complessità delle questioni da trattare, alle sedute della Commissione possono partecipare, previa deliberazione della Commissione stessa, altri esperti, a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

## **Articolo 5**

### **Ufficio di Segreteria**

1. Per coadiuvare la Commissione nell'assolvimento degli adempimenti amministrativi e per curare la conservazione dei registri e degli atti in genere è costituito presso la sede dell'Amministrazione Provinciale un Ufficio di Segreteria.
2. Il Segretario della Commissione, scelto dal Presidente di norma fra i dipendenti dei Servizi della Amministrazione Provinciale competenti in materia, partecipa ai lavori della Commissione per redigere il processo verbale delle sedute, sottoscritto dal Presidente.

3. Il Segretario cura l'effettuazione delle comunicazioni di cui al successivo articolo 5 comma 5 e di ogni altra comunicazione, avviso, invio o deposito attribuito dalla normativa vigente alla competenza della Commissione.

## **Articolo 6**

### **Attività della Commissione**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi e a darne pubblicità mediante pubblicazione senza ritardo nell'Albo Pretorio della Provincia di Siena e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti; analogamente procede in caso di richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo.
3. I termini di novanta e trenta giorni previsti dal comma precedente sono abbreviati rispettivamente a trenta e dieci giorni nel caso di richiesta di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4. Le determinazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono inviate all'organo richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.
5. La determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo è comunicata al proprietario interessato con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

## **Articolo 7**

### **Trattamento economico**

Ai componenti della Commissione spetta una indennità di presenza determinata con atto della Giunta Provinciale, comunque nel limite massimo di Euro 50,00 per ogni seduta. Tali indennità sono liquidate trimestralmente dall'Amministrazione Provinciale.

## **Articolo 8**

### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e alla L.R. 18 febbraio 2005, n. 30 e loro modifiche ed integrazioni ed i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).